

2. La Commissione ritiene che il modo in cui le autorità elleniche interpretano e applicano la legislazione vigente si risolva sostanzialmente in un divieto di commercializzazione dei prodotti «bake-off», che siano stati da sottoposti a cottura finale o a riscaldamento nei supermercati, in quanto i prodotti «bake-off» sono ritenuti – erroneamente – dalle autorità elleniche soggetti ai requisiti più restrittivi che si applicano in generale alla produzione e alla cottura del pane completamente cotto e ai prodotti di panetteria.
3. Secondo la Commissione, considerato che la cottura rapida finale o il riscaldamento, al di fuori della panificazione costituisce la caratteristica specifica che distingue i prodotti «bake-off» dagli altri prodotti di panetteria, l'applicazione della normativa ellenica sulla panificazione ai prodotti «bake-off» non può essere considerata una questione relativa alle modalità di vendita ai sensi della sentenza Keck e Mithouard, e di conseguenza rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 28 del Trattato CE.
4. La Commissione ritiene inoltre che i maggiori requisiti imposti al metodo «bake-off» siano manifestamente ingiustificati e sproporzionati, giacché tale metodo consiste soltanto nella rapida cottura finale o nel riscaldamento di pane congelato, semicotto o completamente cotto, o di prodotti di panetteria. Inoltre, a parere della Commissione, tali requisiti sono eccessivamente onerosi per tutti i supermercati, cui viene imposto di conformarsi alle prescrizioni destinate ai panificatori.
5. La Commissione ritiene pertanto che la Repubblica ellenica violi gli obblighi ad essa imposti dall'art.28 del Trattato CE.

Ricorso del 18 febbraio 2005 contro Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-84/05)

(2005/C 93/32)

(Lingua di procedura: l'italiano)

Il 18/02/2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata da M. Konstantinidis, e A. Aresu, membri del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- 1) constatare che la Repubblica italiana, non avendo, a tutt'oggi, adottato la normativa necessaria all'applicazione della direttiva 96/61/CE ⁽¹⁾ del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, agli impianti nuovi, è venuta meno agli obblighi derivanti dall'art. 21, primo comma, di quest'ultima;
- 2) condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti:

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 30 ottobre 1999.

⁽¹⁾ G.U. n. L 257 del 10/10/1996, p. 26

Ricorso del 18 febbraio 2005 contro Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-85/05)

(2005/C 93/33)

(Lingua di procedura: l'italiano)

Il 18/02/2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata da S. Pardo Quintillán e D. Recchia, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2000/60/CE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, o in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 24, paragrafo 1, di tale direttiva;
- condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.